

Anagrafe unica delle ONLUS - Provvedimento di cancellazione di una fondazione - Motivazione - Recepimento del contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS - Mancata allegazione del parere - Irrilevanza - Difetto di motivazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20038 del 07/10/2015

In materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell'Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, nella cui motivazione recepisca il contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, in quanto detta omissione non determina un'apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante.

Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20038 del 07/10/2015